



## REGOLAMENTO CASE DELLO STUDENTE

**Art. 1** – Con la definizione “Case dello studente” si intendono gli appartamenti che l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche assegna agli studenti regolarmente iscritti al I anno del Corso di Laurea triennale e ai Master, di seguito denominati residenti o assegnatari, che ne facciano richiesta, dietro versamento della relativa quota di contribuzione fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L’assegnatario è tenuto:

- al pagamento della quota di contribuzione per il posto nelle Case dello studente entro e non oltre la scadenza indicata per il saldo della I rata della retta universitaria o della quota di iscrizione al Master, stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunicata prima dell’inizio dell’anno accademico o dell’avvio del Master;
- al versamento di un deposito cauzionale, i cui importo e tempi e modalità di pagamento sono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L’assegnatario, con il pagamento della quota di contribuzione, ha diritto all’assegnazione dell’alloggio per il seguente periodo:

- per gli studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea triennale, dal 1° ottobre al 31 agosto del proprio primo anno di iscrizione;
- per gli studenti iscritti al Master, dai 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio del Master ai 2 giorni lavorativi successivi alla cerimonia di consegna dei diplomi di Master.

Con l’ammissione alle Case dello studente, l’assegnatario è soggetto alle norme del presente Regolamento, di cui è tenuto a sottoscriverne una copia per presa visione e accettazione; in caso di inosservanza e di comportamenti contrari si provvederà all’espulsione dello studente dall’alloggio, senza diritto al recupero della quota di contribuzione.

Entro il termine di 7 giorni dalla consegna delle chiavi, l’assegnatario dovrà versare presso l’Ufficio Amministrazione dell’Università un deposito cauzionale per la propria sistemazione, che gli verrà riconsegnato allo scadere del periodo di assegnazione come specificato all’art. 13.

**Art. 2** – Nel caso in cui lo studente, nel periodo nel quale gli è stato assegnato il posto presso le Case dello studente, vi rinunci, non ha diritto ad alcun rimborso, neppure parziale, della relativa quota di contribuzione, in considerazione della circostanza che i costi sostenuti dall’Università per le Case dello studente sono in gran parte fissi e non recuperabili, circostanza di cui gli studenti dichiarano di essere a conoscenza.

**Art. 3** – Gli studenti che non risultino in regola con l’iscrizione, con il pagamento della retta universitaria, con il pagamento della quota di contribuzione relativa alle Case dello studente o che comunque abbiano pendenze con l’Università perdono il diritto ad ottenere o conservare il posto loro assegnato nelle Case dello studente.

In tal caso, se lo studente risulti assegnatario di un diritto all’esonero, la Direzione potrà procedere alla decurtazione del diritto all’esonero per un importo pari alla quota di contribuzione fissata per le Case dello studente.

**Art. 4** – I residenti ricevono in consegna le chiavi del portone d'accesso e dell'appartamento, nonché gli arredi e le dotazioni previsti nelle camere personali e nei locali ad uso collettivo.

Entro il termine di 7 giorni dalla consegna delle chiavi, il residente deve segnalare all'Ufficio Logistica dell'Università eventuali vizi riscontrati nell'appartamento. Oltre questo termine il residente sarà ritenuto responsabile di detti vizi.

I residenti sono gli unici responsabili dei locali dell'appartamento e non devono consegnare ad altri le chiavi d'accesso alle Case dello studente, né produrne duplicati, pena l'espulsione.

Nessuno può entrare nella stanza di un residente durante la sua assenza, salvo il personale autorizzato dall'Università. Previo avviso, il personale autorizzato può avere accesso alle abitazioni e alle singole stanze, anche in assenza dei residenti, al fine di garantire una buona gestione delle strutture.

Comunque, gli studenti assegnatari delle Case dello studente sono gli unici responsabili dei propri beni personali custoditi all'interno degli alloggi e in nessun caso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche può essere chiamata a rispondere in caso di sparizione, danneggiamento o deterioramento degli stessi.

**Art. 5** – L'assegnazione del posto non dà ai residenti il diritto all'uso esclusivo di una particolare stanza dell'appartamento. L'Università si riserva il diritto di richiedere il trasferimento in altra stanza o in altro alloggio delle Case dello studente, con preavviso di 7 giorni, salvo casi particolari.

L'assegnazione del posto e di tutto quanto contenuto nella stanza e nell'alloggio ha carattere strettamente personale; gli assegnatari non possono in nessun caso occupare – neppure temporaneamente – stanze assegnate o libere, né operare spostamenti in altra stanza o in altro alloggio, né trasferire mobili e oggetti. L'assegnatario è responsabile di quanto avviene nella propria stanza e di tutto ciò che ne costituisce l'arredamento e la dotazione. Lo studente è inoltre responsabile in solido con gli altri assegnatari della buona conservazione degli arredi, delle dotazioni e degli impianti destinati ai servizi generali.

Lo studente è tenuto ad avvisare immediatamente l'Ufficio Logistica di ogni eventuale danno da lui cagionato o di guasti che si dovessero verificare. In caso di danni causati dai residenti, l'Ufficio Logistica previa valutazione del caso, comunica ai responsabili la spesa necessaria per la riparazione e stabilisce tempi e modalità per il risarcimento.

**Art. 6** – I residenti devono sempre assicurarsi che il proprio comportamento non causi rischi alla custodia dei beni mobili ed immobili delle Case dello studente. In particolare essi sono tenuti a chiudere sempre la porta d'ingresso principale, nonché la porta d'accesso all'appartamento nel quale è situata la propria stanza. I locali interni all'appartamento **non devono essere chiusi a chiave** per permettere al personale autorizzato dall'Università di svolgere eventuali servizi di pulizia e/o manutenzione.

**Art. 7** – I residenti sono tenuti a curare la pulizia della propria stanza e dei locali comuni assegnati, ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, provvedendo a depositarli, nei giorni indicati dal Comune di Bra, negli appositi cassonetti per il loro smaltimento e a non ostacolare lo svolgimento di eventuali lavori di pulizia e/o manutenzione dei locali.

La biancheria per la casa (lenzuola, asciugamani) non è fornita in dotazione e i residenti devono provvedervi personalmente.

Non è consentito piantare puntine, incollare sugli arredi fotografie, poster, né è permesso apportare modifiche agli arredi stessi.

**Art. 8** – Sono a carico dei residenti, che dovranno intervenire con sollecitudine anche al fine di non aggravare il problema, tutte le spese per l'ordinaria manutenzione.

Sono tali, tra l'altro: le sostituzioni e riparazioni dovute al deterioramento per l'uso degli oggetti e degli impianti (per es. un rubinetto che gocciola, la corda dell'avvolgibile logorata, le lampadine bruciate, ecc.).

Competono, invece, interamente all'Università le spese per la straordinaria manutenzione.

Sono tali, tra l'altro: la manutenzione e riparazione di impianti interni alla struttura del fabbricato, le

spese per l'installazione di nuovi impianti, ecc.

Sono inoltre a carico dell'Università – in quanto incluse nella quota di contribuzione – le spese relative al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del riscaldamento, dell'accesso a Internet, le spese condominiali e il compenso per l'amministratore.

Si raccomanda la massima attenzione al fine di evitare spreco di acqua e di energia e di valutare l'impatto ambientale dei comportamenti tenuti.

**Art. 9** – All'interno delle Case dello studente è vietato fumare nei locali di uso comune (cucina, bagno, corridoi, ecc.), nel rispetto delle esigenze e delle scelte di tutti i coinquilini dell'appartamento.

I fumatori potranno fumare all'interno della propria stanza, aerando dovutamente il locale per non diffondere nell'alloggio odori e preoccupandosi di non mettere in pericolo la propria ed altrui incolumità e l'integrità dei locali.

E' vietato spegnere sigarette su pavimenti, arredi, davanzali o utilizzando utensileria della casa (bicchieri, piatti, ecc.); e vietato gettare mozziconi dai balconi e dalle finestre, lasciare cerini, accendini, mozziconi o altro materiale infiammabile incustoditi.

E' vietata la detenzione di armi, stupefacenti, sostanze nocive o pericolose e di animali di qualsiasi specie e taglia. E' vietato l'impiego di stufe a gas, elettriche, a kerosene, a carbone per il riscaldamento dei locali. E' vietato gettare dalle finestre oggetti di qualsiasi natura, nonché riporre, anche provvisoriamente, oggetti sui davanzali.

Possono essere utilizzati dai residenti apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza (radio, stereo, rasoi elettrici, computer, asciugacapelli). Apparecchi elettrici di potenza superiore a 1 KW non sono consentiti. I residenti, entro due settimane dal loro arrivo, sono tenuti a segnalare all'Ufficio Logistica tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nell'abitazione, per consentirne la verifica dell'idoneità.

Nel caso in cui l'Università rinvenga nelle Case dello studente apparecchi elettrici ed elettronici non autorizzati o non consentiti, gli stessi saranno requisiti.

I residenti sono tenuti a conoscere ed osservare le norme di sicurezza e a partecipare a eventuali esercitazioni al riguardo.

**Art. 10** – Sono vietati gli schiamazzi e tutte le manifestazioni che possano disturbare la quiete diurna e notturna degli altri inquilini dell'alloggio e dell'edificio. I residenti sono invitati a prendere visione e a rispettare il regolamento vigente nel condominio dove risiedono, tenendo presente la priorità del Regolamento Case dello studente. Dopo le ore 23,00 tutti i regolamenti condominiali richiedono che si rispetti il silenzio. Nelle Case dello studente è proibito ogni atto che contrasti con i principi fondamentali di correttezza e di buona educazione

Gli studenti che non si attengono a tali norme sono suscettibili dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 10 del Regolamento Studenti.

**Art. 11** – Allo studente residente è permesso invitare – durante le ore diurne e sino alle h. 23,00 – persone terze o iscritte all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Lo studente è responsabile della condotta dei propri invitati e di ogni danno da loro eventualmente arrecato. Non è permesso il pernottamento presso le Case dello studente da parte di terzi, neppure da parte dei parenti (di qualsiasi titolo e grado) dello studente. Ogni studente sarà tenuto a rispettare le esigenze di tranquillità e rispetto degli altri studenti coinquilini della medesima Casa dello studente.

E' vietato cedere l'uso, anche solo parziale e temporaneo, a titolo gratuito o oneroso, del posto assegnato allo studente, pena esclusione. L'Università si riserva il diritto di vietare l'ingresso a persone non residenti o di richiedere loro di uscire dalle Case dello studente, in qualsiasi momento.

E' vietato, per qualsiasi motivo, l'utilizzo di eventuali camere non assegnate all'interno dell'alloggio che devono sempre essere a disposizione dell'Università.

Ai residenti che infrangono le norme del presente Regolamento, in maniera non occasionale e giudicata grave e/o pericolosa, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dall'art. 10 del Regolamento

Studenti.

**Art. 12** – Nel caso in cui un residente abbia contratto una malattia contagiosa o infettiva è tenuto a darne immediata comunicazione alla Segreteria Studenti dell'Università. In caso di incidenti o malesseri ai residenti o ai loro ospiti all'interno delle Case dello studente, viene fatto obbligo di segnalare l'accaduto alla Segreteria Studenti che provvederà all'attivazione immediata delle procedure assicurative.

**Art. 13** – Allo scadere del periodo di assegnazione ovvero in caso di rinuncia del posto prima della scadenza del periodo di assegnazione, l'assegnatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Logistica dell'Università, a liberare il posto e a riconsegnare la chiavi.

La riconsegna dell'appartamento e delle relative chiavi deve avvenire entro il 31 agosto per gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea triennale o entro due giorni lavorativi dalla cerimonia di consegna dei diplomi di Master per gli studenti iscritti al Master.

Al termine del proprio soggiorno, lo studente assegnatario deve riconsegnare l'appartamento nelle medesime condizioni nelle quali gli è stato assegnato.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, lo studente è tenuto a rimborsare all'Università eventuali costi sostenuti per il ripristino delle condizioni originarie.

**Art. 14** – Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2010/2011.

Copia del presente Regolamento è consegnata a ogni studente ospitato presso le Case dello studente.

Gli eventuali rilievi e le richieste di carattere personale devono essere presentate all'Ufficio Logistica.

Cognome e Nome (in stampatello)  
Surname and Name (in block letters)

---

Firma per presa visione e accettazione  
Signature of consent

---

Data/Date

---

La sottoscrizione del presente Regolamento per presa visione e accettazione autorizza l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.